



PROPOSTA DI LEGGE N. 176/10^A DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI M. MIRABELLO E G. GRAZIANO
RECANTE:

“INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA
DEI SORDI”

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

IL DIRIGENTE

F.TO AVV. GIOVANNI FEDELE

IL PRESIDENTE

F.TO ON. MICHELANGELO MIRABELLO

PROPOSTA DI LEGGE N. 176/10^A DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI M. MIRABELLO E G. GRAZIANO
RECANTE:

“INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA
DEI SORDI”

Relazione

La legge regionale 3 giugno 1975, n. 28 disciplina le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi che la Regione Calabria attribuisce annualmente al Consiglio Regionale ed alle Sezioni Provinciali dell'Ente Nazionale Sordi della Calabria.

Per volontà del legislatore, tale norma, per come si evince anche da una frase inserita nell'articolo 1 che testualmente recita: “*in attesa che la materia della assistenza venga disciplinata con legge regionale*”, rappresentava una soluzione legislativa temporanea per autorizzare la Regione a destinare all'ENS le risorse necessarie al corretto funzionamento della sede regionale e delle sedi provinciali dell'Ente. A distanza di quasi quarant'anni però, nessuna modifica è intervenuta a riformare la l.r. 28/75 anche se nel frattempo le province calabresi sono passate da tre a cinque ed il Comitato Regionale cui la suddetta norma fa riferimento, si è trasformato in Consiglio Regionale che è un organismo con propria autonomia finanziaria, amministrativa e fiscale, assumendo anche molte competenze che prima erano in capo alle Sezioni Provinciali.

La conseguenza è che in Calabria manca un riferimento legislativo che determini l'ammontare del contributo, il capitolo di spesa sul quale tale contributo deve essere inserito e le modalità di ripartizione sul territorio del contributo stesso. Peraltro questo vuoto normativo genera una disparità di trattamento tra le persone sorde iscritte all'ENS e le persone cieche iscritte all'Unione Italiana Ciechi, il cui funzionamento in Calabria è garantito dalle risorse previste dalla l.r. 13 novembre 2002, n. 44 recante “*Iniziativa regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi – Contributi regionali*”.

PROPOSTA DI LEGGE N. 176/10^A DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI M. MIRABELLO E G. GRAZIANO
RECANTE:

“INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA
DEI SORDI”

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Interventi regionali a favore dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa di investimento”.

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale”, P “pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Contributo a favore dell'ENS	C	P	250.000,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Per la quantificazione degli oneri finanziari del disegno di legge qui proposto si prendono in considerazione stime parametriche da altre Regioni che hanno legiferato in materia. Da tali stime si è quantificato mediamente un fabbisogno finanziario pari a euro 250.000,00 per il perseguimento degli scopi statutari e delle funzioni demandate all'ENS.

A decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante impiego di quota dal “Fondo regionale delle politiche sociali”.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e capitolo di Copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accertamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01) di parte capitale (8.1.01.02.);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta ad U.P.B. inerente o coerente con la spesa prevista;
- altre forme di copertura.

n. Prog/Capitolo	Anno 2015	2016	2017	2018
U 0433110301		- 250.000,00		
U 0425110401		250.000,00	250.000,00	250.000,00

PROPOSTA DI LEGGE N. 176/10^A DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI M. MIRABELLO E G. GRAZIANO
RECANTE:

“INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA
DEI SORDI”

Art. 1
(Finalità)

1. Per il perseguimento dei fini statutari e delle leggi istitutive dell'Ente nazionale sordi, eretto ad ente morale dalla legge 12 maggio 1942, n. 889 e riconosciuto quale ente morale per la protezione e l'assistenza dei sordi ai sensi della legge 21 agosto 1950, n. 698 (Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti), la Giunta regionale è autorizzata a concedere al consiglio regionale e alle sezioni provinciali dell'Ente nazionale sordi della Calabria un contributo annuo di 250.000,00 euro.
2. Il contributo annuo di cui al comma 1 è ripartito annualmente in base ai criteri di seguito specificati:
 - a) la somma di 65.000,00 euro è assegnata al consiglio regionale dell'Ente nazionale sordi della Calabria;
 - b) la somma di 100.000,00 euro è ripartita in misura uguale tra le sezioni provinciali dell'Ente nazionale sordi di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria, Vibo Valentia;
 - c) la somma di 85.000,00 euro è ripartita tra tutte le sezioni provinciali in proporzione al numero di iscritti di ogni singola sezione.

Art. 2
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 250.000,00 euro si provvede con la disponibilità esistente sul programma U. 12.07 con prelievo dal capitolo U. 0433110301 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016/2018, che viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa sul capitolo U 0425110401 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 39, comma 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con le modalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32.
4. Per gli esercizi successivi, agli oneri a regime si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, con la legge di approvazione del bilancio e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.



PROPOSTA DI LEGGE N. 176/10^A DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI M. MIRABELLO E G. GRAZIANO
RECANTE:

“INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA
DEI SORDI”

Art. 3
(Disposizioni abrogative)

Dall'entrata in vigore della presente, la legge regionale 3 giugno 1975, n. 28 (Interventi regionali a favore degli enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti) è abrogata.

Art. 4
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.